Ex Parte Creditoris III

Rivista di Informazione Giuridica

Roy Resolon

N. 602/2011

Il Tribuonte di Avellino - I sezione civile - in persona del giudice designato Annachiara Di Paolo, ha curesso la seguente

ORDINANZA

nella causa incritia al N. 602 del molo generale affari contenziosi dell'anno 2011 avente ad aggetto: procedimento sommaria di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.

ART

BANCA

RICORRENTE

١,

P.E.

RESISTENTE

Ħ,

L.O.L. spa

TERZO CHAMATO

K

C.F.

INTERVENUTO

FA%"()

Q Ni Coolo



Con cicorso depositato in data 11.7,2011 la Banca

- promesso di promosso la procedura escentiva immobiliare n: 45/97 del tribunate di Avellino in danno di R.G. ; con provvedimento del 28.2.2003 U G.E. delegava il notalo P.E. alle operazioni di vendita; in data 19.1.2006 venivano venduti tre lotti; in data 11.10.2007 veniva venduto il quarto lofto; il notato con relazione depositate il 11.12.2009 comunionya che le somme depositate su alcum libretti, compresì quelil relativi alla procedura in questione, ciano state sotuatte; al'udienza del 15.3,2012 il G.H. dichiorava esecutiva il piano di riparto; successivamento, vista la relazione conclusiva del notato, il G.B., dato atto che i soldi della procedura erano stati sottratti, rilevava în possibilită di emettere i maudati di pagamento e dichiarava non hogo a provvedere - ha chiesto a questa A.G. di accortare la responsabilità del notalo P. e condamarlo al pagamento della somma di euro 194.749;42.

Si è costituito il resistente che ha chiesto rigettarsi la domanda e ha chiamato in garanzia il collaboratore di studio S.F. , la Banca

iei LO.L.

Nel giudizio è intervenuto in proprio C.F., difeasore della ricorrente nella procedura esecutiva, chiedendo la condama del resistente al pagamento delle suo spettanze professionali per la fase esecutiva.

Disposta la comparizione delle parti, il giudice all'udienza del 26 settembre 2012 si è riservato.

DRITTIO

Il ricorso è fondato.

Va premesso che non vi è dubbio che il notato delegato alle operazioni di vendita è un ausiliare del giudice ed in tale veste svolge una fanzione pubblica, finalizzata alla esatta esecuzione della vendita formata. Nello svolgimento di tale incarico, il notato deve operare con la diligenza qualificata, richiesta dalle funzioni, ex articolo 1176 c.c.

QM Reds



Rivista di Informazione Giuridica

Nel caso di specie risulta documentalmente, in particolare dalle relazioni cho in stesso notaio ha depositato nella procedura cacculiva n. 45/97, che: il notaio aveva aperto presso la Banca mmerosi libretti di deposito a suo nome, sui quali confluivano somme relative a divotec procedure escoutive; su inil libretti son o stati effermati prelievi da soggetti estranei in più volte, coprendo un lungo arco di tempo (20.1.2006, 24.1.2006, 1.2.2006, 2.2.2006, 6.2.2006, 28.2.2006, 7.3.2006, 16.3.2006, 20.3.2006, 20.3.2006, 21.3.2006, 4.4.2006, 5.4.2006, 10.4.2006, 28.12.2007, 2.1.2008, 14.1.2008, 15.1.2008, 16.1.2008, 6.2.2008, 12.2.2008, 15.4.2008, 24.4.2008); le somme relative a cauzione est acconte spese per partecipare ull'asta del lutto quattro non sono mai state versate sul libretti nominativi. Orbene, il nomio ha aperio dei libretti nominativi a suo nome nel quale ha latto confluire somme relative a più procedure esecutive, con viò creando una iniziale promiscuità che rendeva più dillicolinsa la gestione delle procedure e impediva di avere immediatamente chiaro il quadro complessivo di ciascuna procedura; ha permesso a un saggetto estranco alla procedura, che non aveva docyuto alcun incarico dal giudice, il S. collaboratore di studio, di operare sui libretti - ciò emerge dalla relazione definitiva del notaio, quando, evidenziando cho le somme relative a cauzione ed acconto spese per partecipare all'asta del lotto qualtro non sono mui state versate sui Ilbretti nominativi, ipotizza che gli assegni non siano mai stati versati dal S. g quindi, il autaio, invoce di provvodere personalmento al versumento degli assegni, aveva incaricato il suo collaboratore di studio; non ha mai verificato la situazione dei libretti per un periodo superioro a due anni - il promo prelicvo risale al 20.1:2006, l'ultimo 81 24,4,2(10)8

Ciò costituisce il nucleo di vatutazione della diligenza che è richiesta dal combinato disposto degli articoli 1176 e 2236 cc. Ovvero, trattandosi di attività per la quale non è necessaria, in ragione della capacità del professionista, una particolare compaienza tecnico, la diligenza richiesta

Ohi Pash



Rivista di Informazione Giuridica

devo essere la migliore possibile ed il professionism risponde anche per la colpa lieve.

Colpa lieve che nel caso sussiste per futto quanto esposto in precedenza. Ne la circosianza che le sottrazioni delle somme di denaro siano state compiute da un collaboratore esciude la colpa del notzio; invero, il notato ha deciso liberamente di farsi giutare da un collaboratore e avrebbe dovuto sorvegliarne e controllame l'operato.

Quindi, la responsabilità del notato va affermata.

La ricorrente e il terzo intervenuto hanno chiesto la condanna del resistente al pagamento delle somme che il G.E. aveva loro liquidato con il provvedimento del 15.3.2010con cui aveva dichiarato esecutivo il piano di ripurto, pari a curo 194.749,42 per la banca e curo 14.216,96 per C.F.

orbene, è chiaro che la ricorrente e il C.F. non hanno potuto incressare tali somme per culpa esclusiva del notaio, che va quindi condannato a pagnile al ricorrente e al (C. ... oltre interessi dalla messa in mora.

La domanda di garanzia promossa dal P nei confronti della propria compagnia di assicurazione è fondate.

Pertento, la compagnia L.O.L. s.p.a. va condamata a manicoare P.E. rimborsando quanto corrisposto al ricorrente e al C. in

esecuzione del presente provvedimento.

P.E. e i L.O.L. s.p.a. vanno condamati in solido al rimborso nei confronti della ricorrente e del C. delle spese di giudizio; visti i motivi della decisione appare equo compensare interamente le spose fra P.E. e i L.O.L. s.p.a.

P.Q.M.

Il Tribuneic, pronunciando sul ricorso presentato della Banca

s.p.a., così provvede:

1. condanue P.E. a pagare alla ricorrente la sourna di curo 194.749,42, oltre interessi logali dalla messa in mora al soddislo;

Cold

Ex Parte Creditoris III

Rivista di Informazione Giuridica

2. condound P.E. h pagare a C.F. cum 14.216,96, olțre interexsi legali dalla messa în mora al soddisfo: lu somma di 3. condurant L.O.L. s.p.a. a manlevare P.E. rimborsando quanto corrisposto alla Banca · εα1C,F. del presente provevdienuno; in esecuzione 4. condenna P.E. e.J. L.O.L. lavore della ricarrente delle spese di lite che liquida in £ 300,00 per ... s.p.a. al pagunento in spose, 6 5.000,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA; 5. condamn , P.E. ¢i L.O.L. flivore di C.F. s.p.a. al pagamento in delle speso di lite che liquida in E 50,00 per speac, 6 3.000,00 per compenso professionale oftre IVA. CPA; 6. compensa lo sposo fra P.E. Si comunichi, oi L.O.L. 8.17.2. Avellino, 17 ottobre 2012

Il Gludice
Superpiuma Di Franto
Middinario Mallo